Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 14 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 113

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLAZIONE XXVII — SESSIONE 1924-28

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 21 maggio 1928 (VI), alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Legge unica della caccia (1661).
3. Modificazione alla legge doganale in vigore (1915).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1838).
5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1837).
6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1848).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1392.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 929.

Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 43 e 461 del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

Visti i Regi decreti 10 marzo 1910, n. 151, e 30 dicembre 1920, n. 1968;
Visto il R. decreto 29 agosto 1922, n. 1352;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138;
Riconosciuta la necessità di coordinare le norme relative alle operazioni di stazzatura delle navi, con le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 5 e 6, sono eseguite dal Registro italiano che provvede a mezzo di periti stazzatori ammessi ad esercitare tale ufficio ai sensi degli articoli 293, 294 e 295 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile e dell'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235.

Art. 2.

La stazzatura è eseguita nel Regno. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero:

a) di navi nazionali che devono rimanere permanentemente all'estero;

b) di navi di nuova costruzione, o provenienti da bandiera estera, destinate ad assumere la nazionalità italiana o che debbono cambiare l'atto di nazionalità per avvenute alterazioni nel tipo o nel tonnellaggio, quando tali navi, prima di approdare in un porto dello Stato, debbano compiere uno o più viaggi all'estero.

Nel caso previsto alla lettera *a*) il Ministero delle comunicazioni darà speciali disposizioni sul modo di effettuare e di dimostrare la stazzatura.

Nei casi previsti alla lettera *b*) la stazzatura potrà essere fatta, sempre a cura del Registro italiano, da periti stazzatori abilitati nel Regno.

Art. 3.

I periti stazzatori, nei casi indicati nel precedente articolo, compilano i certificati di stazza con le norme stabilite per i certificati fatti nel Regno e i Regi agenti diplomatici e consolari compiono le formalità prescritte per gli uffici di porto.

Art. 4.

Fuori dei casi sopra indicati, i Regi agenti diplomatici e consolari osserveranno le seguenti norme:

Se la nave è di nuova costruzione e non sia stata peranco coperta da alcuna bandiera, la faranno provvisoriamente stazzare secondo il metodo locale da un tecnico da loro designato scelto di concerto con l'Agenzia del Registro italiano, ove questa esista sul luogo, ed inscriveranno il tonnellaggio accertato sul passavanti provvisorio.

Se invece trattasi di una nave già coperta di bandiera estera che si debba far nazionale, i Regi agenti diplomatici e consolari la sottoporranno, col metodo locale, alla stazzatura, se ne facessero domanda gli interessati. Altrimenti si limiteranno ad inscrivere sul passavanti provvisorio il tonnellaggio risultante dalle carte di bordo estere, di cui la nave era munita. In ambedue i casi la stazzatura, secondo il metodo vigente nel Regno, verrà eseguita tosto che la nave approdi ad uno dei porti dello Stato.

Art. 5.

Per la stazzatura dei piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione il Registro italiano deve designare periti stazzatori muniti del diploma di laurea di ingegnere navale e meccanico conseguito nel Regno.

Per la stazzatura delle altre navi con coperta, a vapore od a vela, eccettuate quelle indicate all'articolo seguente, possono essere designati periti stazzatori aventi la qualità d'ingegnere navale o di costruttore navale di 1ª e 2ª classe o altre persone abilitate alle funzioni di perito stazzatore a norma dell'art. 295 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile.

La stazzatura delle navi senza coperta e dei galleggianti con o senza coperta è eseguita da ufficiali o sott'ufficiali di porto, da incaricati marittimi o da delegati di spiaggia, designati dal comandante del compartimento marittimo; può tuttavia l'autorità marittima, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ricorrere all'opera del Registro italiano.

I piroscafi rimorchiatori con coperta, anche se inscritti nei registri dei galleggianti, sono considerati, agli effetti della stazzatura, quali navi con coperta.

Art. 6.

La stazzatura delle navi a vela, con coperta, di stazza lorda non superiore a 20 tonnellate, è eseguita da ufficiali delle capitanerie di porto, che non siano a capo dell'ufficio compartimentale o circondariale, nella cui giurisdizione trovasi la nave da stazzare, e che siano di grado inferiore a colui che dispone per la stazzatura.

Agli ufficiali suddetti non è applicabile la disposizione dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 7.

Quando sia dubbio se la stazzatura di una nave debba essere affidata al Registro italiano o ad ufficiali delle capitanerie, l'ufficio di porto fa, se si tratta di prima stazzatura, un calcolo approssimativo analogamente a quanto prescritto dall'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e dispone a seconda del risultato. Nel caso di ristazzatura la competenza verrà determinata prendendo per base la stazza lorda risultante dal precedente certificato.

Art. 8.

I proprietari e gli armatori possono assistere personalmente alle operazioni di stazzatura della loro nave, o delegare all'uopo una persona di loro fiducia.

La delegazione consterà da dichiarazione firmata dall'interessato e sarà prodotta direttamente o per il tramite dell'autorità marittima del luogo in cui egli ha la sua residenza a quella del luogo ove si opera la stazzatura. Questa ultima ne informerà il Registro italiano.

Art. 9.

I certificati di stazza delle navi sono compilati in doppio originale secondo il modello stabilito. Il perito vi deve trascrivere di sua propria mano il risultato delle operazioni eseguite. Al certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza, scritto pure di pugno del perito. I risultati della stazzatura dei galleggianti e delle navi senza coperta saranno fatti constare mediante

verbale in forma amministrativa compilato dal funzionario che ha eseguita la stazzatura.

Art. 10.

Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza deve essere eseguito con l'adempimento di tutte le formalità prescritte pel deposito delle perizie giudiziarie.

Il giuramento, però, segue le operazioni di stazzatura.

Tale giuramento deve essere prestato dai periti all'atto del deposito dei certificati innanzi al comandante del porto o ad ufficiale di porto da lui delegato, nei modi stabiliti dall'art. 226 del Codice di procedura civile. Il comandante o l'ufficiale di porto deve avvertire il giurante ed i giuranti che ogni perito stazzatore, il quale depositi un falso certificato, è soggetto alle pene comminate dal Codice per la marina mercantile per falsità in atti marittimi.

Adempiuta la formalità del giuramento, viene steso il processo verbale sul certificato di stazza secondo il modulo stabilito.

Art. 11.

L'ufficiale di porto, prima di stendere il processo verbale sui due esemplari del certificato di stazza che il perito stazzatore gli deve presentare, con l'assistenza di due testimoni e degli interessati o dei loro delegati, verifica se i dati scritti in ciascuno dei suddetti esemplari siano identici e collocati nelle corrispondenti caselle e che non vi siano abrasioni o cancellature.

Occorrendo, fa ricopiare dal perito stazzatore i certificati contenenti dati errati, o collocati fuori posto, ovvero cancellature od abrasioni, e fa aggiungere le annotazioni che mancassero in qualche esemplare.

Art. 12.

L'ufficiale di porto che stende il processo verbale deve scrivere in tutte lettere i numeri indicanti la stazza lorda e la stazza netta della nave.

Art. 13.

Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore della nave, ovvero dalla persona che essi abbiano delegata, dai testimoni ed in ultimo dall'ufficiale di porto, il quale deve apporre su di esso il bollo di ufficio.

Art. 14.

I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui matricole la nave è o deve essere inscritta.

La capitaneria o l'ufficio marittimo dà un numero ai suddetti verbali e lo scrive sotto alle parole: « Certificato di stazza », come dall'esempio seguente:

CERTIFICATO DI STAZZA

N. . . . del Compartimento marittimo di . . . . . .

Art. 15.

Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscritta, la capitaneria del compartimento nel quale è stata stazzata trattiene copia del certificato di stazza e trasmette i due originali all'ufficio di inscrizione.

Art. 16.

I due certificati di stazza servono uno per l'ufficio d'inscrizione della nave ed uno per il capitano.

Gli uffici di porto nel consegnare al proprietario, armatore o capitano, il certificato di stazza, ricorderanno loro il disposto dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 17.

Gli uffici di porto non rilasceranno alcun certificato di stazza se non sia già stato ottemperato al disposto dell'articolo 20 di questo decreto.

Art. 18.

A domanda di qualunque interessato l'ufficio di inscrizione rilascia copia, in forma legale, del certificato di stazza.

Art. 19.

Per la compilazione dei certificati di stazza secondo regole speciali saranno osservate le norme stabilite pei certificati di stazza ordinari.

Art. 20.

Ogni nave nazionale, che sia stata stazzata secondo le norme stabilite, deve portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del boccaporto poppiero, al centro del baglio medesimo.

Questo numero deve essere scritto in cifre arabiche, alte non meno di centimetri 10, e larghe in proporzione.

Esso deve indicare il tonnellaggio della nave fino ai centesimi di tonnellata, ed essere sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole T. R., ad esempio:

T. R. 68.72 (100).

Se il baglio è in legno tale indicazione deve essere incisa a fuoco o in altro modo, purchè la profondità della incisione non sia minore di un centimetro.

Se il baglio maestro è in metallo, l'indicazione può esservi dipinta a olio con lettere e cifre nere, nelle dimensioni suddette, su di un fondo bianco.

Art. 21.

Prima di modificare la sistemazione, la destinazione o la distribuzione interna dei locali di una nave già stazzata, occorre darne avviso all'ufficio di porto. Questo, sempre che siano state eseguite modificazioni che possano avere per effetto di alterare il tonnellaggio, fa procedere alla ristazzatura totale o parziale a spese degli interessati.

Se il tonnellaggio risultasse diverso da quello inscritto nell'atto di nazionalità, l'ufficio di porto ritirerà tale documento ed inviterà gli armatori o i proprietari a chiederne uno nuovo.

Altrettanto si dovrà fare anche nel caso in cui non sia stato alterato il tonnellaggio, ma la configurazione dello scafo o dell'alberatura siano state mutate in guisa da non corrispondere più alle indicazioni dell'atto di nazionalità.

Art. 22.

Fermi restando la personale responsabilità dei periti stazzatori e l'obbligo della verifica dei certificati di stazza da parte delle direzioni marittime prevista dall'art. 2, lettera *c*), del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, la sorve-

glianza tecnica sull'operato dei periti stazzatori è devoluta al Registro italiano. Qualora nell'esercizio di tale sorveglianza sorgano sospetti di reato a carico del perito, il Registro italiano deve riferire all'autorità marittima competente la quale, fatti i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la denuncia del colpevole all'autorità giudiziaria.

Art. 23.

Spetta al Ministero delle comunicazioni di risolvere i dubbi o i quesiti proposti dai periti stazzatori.

Tali dubbi o quesiti devono essere comunicati al Ministero, per il tramite delle direzioni marittime interessate, con il parere del Registro italiano e con le eventuali osservazioni delle direzioni stesse.

Art. 24.

Le tariffe per le stazzature eseguite dal Registro italiano, comprese le stazzature secondo regole speciali, sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione del Registro stesso ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, ed approvate dal Ministro per le comunicazioni, in conformità dell'ultimo alinea di detto articolo.

Le somme dovute a norma delle tariffe sono pagate direttamente al competente ufficio del Registro italiano.

Sui reclami concernenti l'applicazione delle tariffe decide in via definitiva il Ministro per le comunicazioni, al quale l'autorità marittima deve rimettere i reclami stessi corredandoli del proprio parere.

Art. 25.

Agli ufficiali delle capitanerie di porto incaricati della stazzatura delle navi a vela con coperta a norma dell'art. 6 è corrisposto, a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni, una retribuzione di L. 30 se la nave non supera le 10 tonnellate di stazza lorda e di L. 50 se la nave supera tale stazza.

Detta retribuzione può essere variata con decreto da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 26.

La stazzatura e la ristazzatura possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Ministro per le comunicazioni, il quale decide, sentiti, ove del caso, i Corpi consultivi competenti.

Art. 27.

E' sempre in facoltà del Ministero delle comunicazioni di ordinare la ristazzatura di qualsiasi nave o galleggiante nazionali.

La ristazzatura può essere eseguita, a giudizio del Ministero, dal Registro italiano, o da una Commissione nominata dal Ministero stesso composta di tre tecnici abilitati alle funzioni di perito stazzatore, uno dei quali sarà designato dal Registro italiano.

Nell'uno e nell'altro caso si seguiranno le norme contenute negli articoli precedenti.

Alle operazioni di ristazzatura sarà invitato ad assistere il perito che ha eseguito la stazzatura precedente.

Le spese per la ristazzatura saranno a carico dell'armatore e liquidate secondo le tariffe di cui all'art. 24.

Art. 28.

Chiunque contravverrà alle disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21 sarà punito con l'ammenda di L. 50, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli dal 263 al 291 inclusi del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, i Regi decreti 10 marzo 1910, n. 151, e 30 dicembre 1920, n. 1968, il decreto Ministeriale 14 febbraio 1925, che fissa le tariffe per la stazzatura delle navi secondo le regole per il Canale di Suez e per il Canale di Panama, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1393.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 934.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1924, n. 356, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » e ne approva lo statuto;

Vista la deliberazione presa dall'Ente su detto in data 29 ottobre 1927, intesa ad apportare alcune modifiche allo statuto predetto;

Considerata l'opportunità di accogliere tali proposte, nonchè di introdurre alcune altre modifiche nell'ordinamento dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 76. — SIROVICH.

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

Art. 1.

E' costituito in Padova un Ente autonomo, sotto la denominazione « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

Art. 2.

L'Ente ha per scopo l'impianto e l'esercizio di fiere di campioni, in prosecuzione della Fiera internazionale dei campioni fondata prima in Italia nel 1919, sulle tradizioni della Fiera del Santo, di mostre, esposizioni ed imprese affini e di tutti i servizi annessi, la possibile gestione di magazzini generali, fiduciari ed ordinari e di mercati periodici; la promozione e l'attuazione, anche in partecipazione con altri Enti, di tutte quelle iniziative che abbiano il fine di facilitare lo sviluppo delle industrie e l'espansione dei traffici.

Art. 3.

L'Ente autonomo viene costituito dal comune di Padova, dalla provincia di Padova, dalla Camera di commercio e industria di Padova e dalla Cassa di risparmio di Padova.

Art. 4.

Può partecipare all'Ente autonomo qualunque ente pubblico e morale con una somma di almeno L. 5000 da versare anche in rate annuali non superiori a dieci.

Possono inoltre essere ammessi a farne parte, in qualità di aderenti, persone, società ed associazioni.

Gli aderenti possono essere:

a) aderenti perpetui, versando una volta tanto un importo non inferiore a L. 5000;

b) aderenti effettivi, versando una quota annua di L. 500, e con un impegno di almeno un quadriennio.

Patrimonio e gestione.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutte le attività immobili e mobili inerenti ai padiglioni stabili risultanti dall'inventario di liquidazione della Società anonima Fiera di campioni e magazzini generali;

b) dai contributi degli enti fondatori:

Comune di Padova con	L.	330,000
Provincia di Padova con . . .	»	110,000
Camera di commercio e industria di Padova con	»	220,000
Cassa di risparmio di Padova con	»	660,000

c) dalle somme versate dagli Enti pubblici e morali e dagli aderenti perpetui;

d) dalle attività risultanti dalla gestione della V Fiera internazionale di campioni;

e) dalla quota parte delle attività nette d'esercizio secondo quanto dispone il successivo art. 23.

Il patrimonio è gravato dalle attuali passività ipotecarie risultanti dall'inventario di liquidazione ricordato alla lettera *a*).

Art. 6.

Per la gestione dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite nette del patrimonio:

a) con le quote degli aderenti effettivi;

b) con il ricavo di fitti degli spazi e di ogni altra concessione;

c) con i contributi annuali, a fondo perduto, dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati;

d) con donazioni, legati, erogazioni, e qualsiasi altra forma di contributo.

Amministrazione.

Art. 7.

La responsabilità degli enti fondatori e partecipanti, nonchè degli aderenti, per ogni effetto di legge, si intende limitata all'ammontare delle quote rispettivamente versate, e in proporzione delle quote medesime, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 8.

L'Ente è amministrato da un Consiglio generale. Esso è composto di due membri designati dal Governo e dei legali rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consiglio provinciale dell'economia e della Cassa di risparmio di Padova.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio il segretario politico federale, il segretario provinciale dei sindacati fascisti, nonchè tre membri designati dal presidente dell'Ente e tre membri designati rispettivamente dalla Unione industriale provinciale fascista, dalla Federazione provinciale del commercio, dalla Federazione provinciale dell'agricoltura.

Art. 9.

I membri elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le funzioni di consigliere sono gratuite. In caso di vacanza durante il corso del quadriennio si provvederà alla sostituzione, e l'eletto durerà in carica quanto sarebbe durato ancora il sostituito.

Art. 10.

Il Consiglio generale provvederà alla attuazione degli scopi dell'Ente e determina il periodo di apertura annuale di ogni singola Fiera e delibera altresì sulle eventuali proposte della Giunta esecutiva per altre manifestazioni da tenersi nel quartiere della Fiera.

Spetta al Consiglio generale l'approvazione dei bilanci e dei conti, la determinazione della pianta organica del personale e del trattamento giuridico ed economico di questo.

Art. 11.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno cinque consiglieri.

Art. 12.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Governo con decreto Reale.

Gli enti fondatori nominano all'infuori del Consiglio un vice-presidente del Consiglio stesso.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; in caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il vice-presidente.

Art. 13.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi lo presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale.

Art. 14.

L'organizzazione della Fiera annuale e delle altre eventuali manifestazioni indicate nell'art. 10 spetta ad una Giunta esecutiva composta dei rappresentanti del Governo e degli enti mentovati all'art. 3 e di due membri da nominarsi nel suo seno dal Consiglio generale nella seduta nella quale viene stabilito il periodo della Fiera.

Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Ai membri elettivi, costituiti in Commissione, incombe in modo particolare la organizzazione tecnica della Fiera.

E' còmpito della Giunta regolare, specialmente nei riguardi finanziari, le attività della Commissione predetta, la quale, nella seduta della Giunta, dovrà riferire dettagliatamente sulla parte finanziaria riflettente ogni singola manifestazione proposta.

Art. 15.

La Giunta e la Commissione dei cinque membri elettivi sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Art. 16.

La Giunta si riunisce normalmente ogni venti giorni per prendere in esame le relazioni e le proposte della Commissione contemplata nei precedenti articoli.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Art. 17.

Tutte le deliberazioni, tanto del Consiglio generale quanto della Giunta esecutiva, sono prese a maggioranza e soltanto a parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 18.

Il servizio gratuito di tesoriere dell'Ente sarà affidato alla Cassa di risparmio di Padova.

Vigilanza.

Art. 19.

Il controllo della gestione amministrativa è delegato ad un Collegio di vigilanza che ne riferisce al Consiglio generale. Le sue attribuzioni sono quelle indicate nell'art. 184 del vigente Codice di commercio, in quanto non siano modificate nel presente statuto.

Art. 20.

Il Collegio di vigilanza dura in carica un anno ed è composto di due rappresentanti del Comune e di un rappresentante per ciascuno degli altri enti fondatori.

Art. 21.

Il Collegio di vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute e riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Esercizio finanziario e bilanci.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio generale il bilancio per l'esercizio passato ed un preventivo per il nuovo esercizio.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio di vigilanza e corredati da una sua relazione.

Art. 23.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:
il 30 % in aumento del patrimonio;
il 60 % per la costruzione della riserva;
il 10 % a disposizione del Consiglio generale.

Riduzioni di patrimonio e scioglimento dell'Ente.

Art. 24.

L'Ente potrà sciogliersi o ridurre il patrimonio con speciale deliberazione del Consiglio generale coi voti favorevoli di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Nel primo caso il patrimonio sarà ripartito pro quota agli enti fondatori, agli enti pubblici o morali partecipanti, agli aderenti perpetui, e la riserva generale e le eventuali attività residue saranno erogate, a giudizio del Consiglio generale, a beneficio di istituti ed iniziative della città e della provincia di Padova, di carattere industriale, commerciale o agricolo.

E' data pure facoltà a ciascuno degli enti fondatori, dopo perduta la somma di L. 320,000, oltre la riserva, di chiedere ed ottenere la liquidazione dell'Ente.

In caso di scioglimento è riservato al comune di Padova il diritto di far propri in tutto od in parte i beni immobili e mobili dell'Ente, sostituendosi a questo, completamente o in proporzione del valore dei beni acquistati, nella corresponsione di quanto sia dovuto agli enti fondatori e agli aderenti perpetui in relazione al patrimonio dell'Ente al momento dello scioglimento, il cui valore sarà in tal caso determinato dallo stesso Consiglio generale e non potrà in ogni caso superare l'importo delle rispettive quote di partecipazione sopra indicate oltre gli interessi.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La disposizione di cui all'art. 8, concernente la composizione del Consiglio generale dell'Ente, entrerà in vigore il 1° luglio 1928.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1394.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 936.

Concessione alla Società generale italiana Edison di elettricità, con sede in Milano, dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella centrale elettrica di Novara e nella cabina di sezionamento di Borgomanero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società generale italiana Edison di elettricità di Milano chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società su detta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società generale italiana Edison di elettricità, con sede in Milano, Foro Bonaparte, n. 31, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale elettrica di Novara e l'altra nella cabina di sezionamento di Borgomanero.

Art. 2.

La concessione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale elettrica di Novara e la cabina di sezionamento di Borgomanero, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1090 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 15 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società generale italiana Edison di elettricità la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.
Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al citato articolo 15. Il Ministro per le comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne la assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 185 le quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1927-28 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1395.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **948.**

Riunione dei comuni di Succivo, Orta di Atella, Sant'Arpino e parte del territorio del comune di Frattaminore in un unico Comune denominato « Atella di Napoli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Succivo, Orta di Atella, Sant'Arpino, e la parte di territorio del comune di Frattaminore che si trova fra Orta di Atella e la strada provinciale Aversa-Caivano, sono riuniti in unico Comune denominato « Atella di Napoli ».

Art. 2.

I confini fra i comuni di Atella di Napoli e Frattaminore sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

All'Alto Commissario di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atella di Napoli e Frattaminore, in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'art. 1, nonchè di determinare le condizioni dell'unione di Succivo, Orta di Atella e Sant'Arpino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 90. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1396.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **950.**

Aggregazione al comune di Travesio della frazione Toppo del comune di Meduno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Travesio è aggregata la frazione Toppo del comune di Meduno, delimitata giusta la pianta planimetrica, vidimata in data 17 ottobre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Udine.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni anzidetti, in dipendenza della cennata modificazione di circoscrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 92. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1397.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **947**.

Aggregazione del comune di Magognino a quello di Stresa Borromeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Magognino è aggregato a quello di Stresa Borromeo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 89. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1398.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **951**.

Riunione dei comuni di Ripalta Guerina, Zappello e Ripalta Nuova in un unico comune denominato « Ripalta Cremasca », e aggregazione al comune di Crema dei comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce, Ombriano e parte di territorio di Ripalta Nuova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ripalta Guerina, Zappello e Ripalta Nuova, eccettuate le zone di territorio di quest'ultimo Comune indicate nell'articolo seguente, sono riuniti nell'unico Comune denominato « Ripalta Cremasca » con la sede municipale a Ripalta Nuova.

Art. 2.

I comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce, Ombriano, nonchè le zone di territorio del comune di Ripalta Nuova comprendenti la borgata San Bartolomeo dei Morti e parte della frazione San Michele, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata in data 12 gennaio 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Cremona, sono aggregati al comune di Crema.

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare le condizioni delle unificazioni disposte con gli articoli precedenti, nonchè di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Ripalta Cremasca e di Crema in dipendenza delle variazioni di circoscrizione di cui agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 93. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1399.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **949**.

Riunione dei comuni di Gais, Villa Ottone, Montassilone e Riomolino in un unico Comune con capoluogo Gais.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gais, Villa Ottone, Montassilone e Riomolino, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Gais.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1400.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 952.

Aggregazione del comune di San Paolo di Jesi a quello di Staffolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Paolo di Jesi è aggregato a quello di Staffolo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 94. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1928.

Conferimento al gr. uff. rag. Giacomo Battistella, membro del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni, della rappresentanza legale e della firma degli atti dell'Istituto medesimo, nonchè della facoltà di rilasciare procure e deleghe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, col quale viene costituito l'Istituto di liquidazioni;

Visti il decreto Ministeriale 24 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 detto mese ed anno n. 273, il decreto Ministeriale 28 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1927, n. 66, ed il decreto Ministeriale del 10 dicembre 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 stesso mese n. 293, coi quali la piena rappresentanza e la firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni, spettanti al presidente, venivano anche e separatamente conferite al cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale D'Aroma, membro del Comitato direttivo dell'Istituto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1928, n. 98, col quale il gr. uff. rag. Giacomo Battistella, cessa dalla carica di revisore e viene nominato membro del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni in luogo del predetto prof. Pasquale D'Aroma resosi defunto;

Vista la deliberazione del dieci corrente del Comitato direttivo dell'Istituto predetto con la quale si propone che la piena rappresentanza e la firma degli atti dell'Istituto spettanti al presidente vengano anche e separatamente conferite al gr. uff. rag. Giacomo Battistella, membro del predetto Comitato;

Decreta:

Sono conferite al gr. uff. rag. Giacomo Battistella, membro del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni, la rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Istituto medesimo, nonchè la facoltà di rilasciare e rinnovare procure e deleghe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1928.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, concernente la franchigia doganale ai cianuri e ai prodotti imbevuti di acido cianidrico per la distruzione dei parassiti delle piante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che ammette in via temporanea, in esenzione da dazio di confine, i cianuri di potassio, di sodio e di calcio, nonchè i materiali imbevuti di acido cianidrico, di cui al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, destinati ad essere impiegati per la distruzione dei parassiti delle piante;

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I capi delle circoscrizioni doganali sono autorizzati a concedere sino a nuova disposizione, l'importazione in franchigia doganale dei cianuri di potassio, di sodio e di calcio, nonchè dei materiali imbevuti di acido cianidrico, di cui al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, agli enti e persone che lo domandino, dimostrando di essere autorizzati ad utilizzare l'acido cianidrico e suoi derivati per scopo agricolo, nonchè a trasportare, conservare e custodire i prodotti stessi in magazzini o depositi, a mente degli articoli 5 e 10 dello speciale regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, per la esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza circa l'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Di ogni importazione in franchigia dei prodotti indicati nel precedente articolo, le dogane daranno subito avviso al Regio osservatorio regionale di fitopatologia o al suo delegato, incaricato del controllo tecnico sull'impiego, per la distruzione dei parassiti delle piante, dei prodotti medesimi.

Per l'accertamento di tale impiego le dogane possono poi richiedere le notizie occorrenti alle competenti autorità di pubblica sicurezza cui spetta il controllo circa l'introduzione dei prodotti tossici in magazzini e depositi, e l'estrazione degli stessi.

Art. 3.

L'uso dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, ammessi in franchigia a sensi del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, per scopi diversi da quello previsto dallo stesso R. decreto-legge è considerato come contrabbando e sarà punito a termini degli articoli 94 e 97 della legge doganale testo unico, approvato con R. decreto-legge 26 gennaio 1896, n. 20, salve le altre penalità che fossero applicabili a norma dell'art. 64 del regolamento speciale approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cosizh fu Francesco, nato a Trieste il 7 agosto 1877 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cosizh è ridotto in « Cossi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Cosizh nata Doratti fu Carlo, nata il 22 settembre 1888, moglie;
2. Ettorina di Mario, nata il 5 luglio 1909, figlia;
3. Mario di Mario, nato il 28 agosto 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Dovich fu Domenico, nato a Pola il 18 agosto 1882 e residente a Trieste, via Carpaccio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dovis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Dovich è ridotto in « Dovis ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Dovich nata Griger fu Francesco, nata il 2 febbraio 1890, moglie;
2. Gualtiero di Alfredo, nato il 9 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Drobnig fu Giovanni, nato a Trieste il 12 ottobre 1885 e residente a Trieste, via delle Ginestre n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dronigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Drobnig è ridotto in « Dronigi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Drobnig nata Picinich fu Giovanni, nata il 6 gennaio 1888, moglie;
2. Laura di Rodolfo, nata il 17 novembre 1916, figlia;
3. Luciano di Rodolfo, nato il 3 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Drosina di Giovanni, nato a Trieste il 18 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Slataper n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Drosina è ridotto in « Rosina ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Fillinich di Giuseppe, nato a Trieste il 23 novembre 1891 e residente a Trieste, via Carlo Gregorutti n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gino Fillinich di Giuseppe, nato a Pisino il 22 maggio 1885 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gino Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Fillinich nata Debiasi di Nicolò, nata il 21 febbraio 1887, moglie;
2. Ondina di Gino, nata il 22 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Matteo Fillinich fu Giuseppe, nato a Venezia il 23 novembre 1853 e residente a Trieste, via Carlo Gregorutti n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Matteo Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Fillinich di Francesco, nato a Cherso il 30 dicembre 1898 e residente a Trieste, via Antonio Meucci n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Fillinich nata Urizzi di Giacomo, nata il 15 febbraio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Frank fu Matteo, nato a Premano il 13 novembre 1883 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Frank è ridotto in « Franchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmela di Antonio, nata il 22 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Frank fu Giovanni, nato a Trieste il 12 luglio 1885 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 107, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Frank è ridotto in « Franco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Frank nata Faidiga fu Filippo, nata il 28 marzo 1884, moglie;
2. Narciso di Salvatore, nato il 29 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Fritz fu Francesco, nato a Trieste il 20 gennaio 1851 e residente a Trieste, piazza Goldoni n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fritz è ridotto in « Frizzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Fritz nata Furian fu Pietro, nata il 4 febbraio 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gracco Fronz di Giovanni, nato a Trieste il 29 settembre 1893, e residente a Trieste, via S. E. Piccolomini n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fronza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracco Fronz è ridotto in « Fronza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Pelizon ved. Fronz fu Giovanni, nata a Gorizia il 19 luglio 1851 e residente a Trieste, via S. E. Piccolomini n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fronza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Pelizon ved. Fronz è ridotto in « Fronza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 9 maggio 1928-VI al Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1928 n. 107, concernente concessione in enfiteusi alla « Società cooperativa agricola fra ravennati residenti in Ostia » della tenuta demaniale di Ostia.

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato al Senato del Regno nella seduta del 5 maggio 1928-VI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio degli istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, il 10 maggio 1928, al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 maggio 1928-VI, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 5 maggio 1928-VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 294 del 21 dicembre 1927, con il quale veniva bandito il concorso per direttore straordinario della Stazione sperimentale « Benito Mussolini » in Sicilia e veniva stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso a quattro mesi dalla succitata pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di direttore straordinario della Stazione sperimentare di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia, bandito con il citato decreto 26 novembre 1927 è prorogata ad un mese dalla prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo); di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il benestare del Ministero delle finanze;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 15 giugno 1928, alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 24 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore: A. MENOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia, ezoognosia e igiene del bestiame presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, numero 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;
Visto l'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11ᵇ, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di lire 1700.
Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in zooiatria purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.
La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 giugno 1928 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in zooiatria conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.
Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore: A. VIVENZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica di Ugento, in provincia di Lecce.

Con decreto Ministeriale 9 maggio 1928, n. 3310, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la bonifica di Ugento, in provincia di Lecce, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza tenutasi nella sala del Consiglio comunale di Ugento il 25 luglio 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	177770	17,50	Borio *Giovanni* fu *Battista*, dom. ad Agliano di Asti (Alessandria) - vincolata.	Borio *Pio-Secondo-Giovanni-Francesco* fu Battista, dom. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	74584	1,400 —	Scala Battista fu Pietro, dom. a Sondrio.	Scala Battista fu Pietro, *minore sotto la tutela di Noli Luigi*, dom. a Sondrio.
3.50 % »	170699 170999	98 — 59.50	Perrelli *Carmelina* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Potenza nel primo certificato ed a Napoli nel secondo.	Perrelli *Maria-Carmela* di *Giuseppantonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
»	388173	297.50	Perrelli *Carmela* di *Giuseppe*, moglie di Paternoster Cataldo, dom. a Brianza (Potenza).	Perrelli *Maria-Carmela* fu *Giuseppantonio* ecc. come contro.
Cons. 5 % »	461287 461288	2,500 — 2,500 —	Ferrari Maria Rosa fu Raffaele, *nubile*, dom. a Rivello (Potenza).	Ferrari Maria Rosa fu Raffaele *vedova* di *Martorano Paolo*, dom. come contro.
»	355785	125 —	Costanzo *Ginia* fu Tobia, minore sotto la p. p. della madre Contadino Lucia, ved. di Costanzo Tobia, dom. a Trentola (Caserta).	Costanzo Gina fu Tobia, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale	411	Cap. 45,200 —	Salinas Teresa fu *Antonio* o Antonino, moglie di Orlando *Paolo* fu Ercole Federico.	Salinas Teresa fu *Antonino*, moglie di Orlando *Francesco-Paolo* fu Ercole-Federico.
Cons. 5 % » »	48605 67257 91883	4,685 — 1,500 — 1,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia).	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta *sotto* la tutela di *Ricciardelli Ottavio*, dom come contro.
» »	48606 115697	3,230 — 2,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile interdetta, sotto la tutela di Ricciardelli Ottavio, dom. a Sansevero (Foggia).	
» » » »	145359 207535 216089 367897	1,000 — 23,960 — 6,685 — 460 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia).	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta sotto la tutela di *Petrilli Nestore*, dom come la precedente.
»	145129	1,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, interdetta sotto la tutela di *Ricciardelli Ottavio* dom. come la precedente.	
3.50 %	51926	497 —	Del Sordo *Saveria* di Paolo, nubile, dom. in *Napoli*.	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia).
»	53348	903.50	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in *Napoli*.	
» »	12772 27482	749 — 1,050 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia).	
»	674704	700 —	Del Sordo *Saveria* ecc. come la precedente.	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, *nubile interdetta sotto la tutela* di Ricciardelli Mario, dom in Sansevero (Foggia).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	237634	120 —	Depetris *Lucia-Margherita* fu Giovanni Pietro, minore sotto la tutela di Avalis Francesco fu Antonio, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Depetris *Margherita-Lucia* ecc. come contro.
»	168813	110 —	Pieroni *Vilde* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pieve Fosciana (Massa).	Pieroni *Leonilda* di Angelo, minore ecc. come contro.
»	461464	920 —	Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, moglie di Ronzi Felice, dom. a Genova.	Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Ronzi Felice, dom. a Genova.
» » » »	171374 171375 230288 230289	135 — 40 — 115 — 35 —	Di Bonaventura *Mariassunta* fu Divinangelo minore sotto la p. p. della madre Mezzopreti Amalia, ved. Di Bonaventura, dom. a Montepagano (Teramo). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.	Di Bonaventura *Assunta-Nicoletta-Paola* fu Divinangelo, minore ecc. come contro. La seconda e quarta rendita, sono vincolate di usufrutto.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	750236	31.50	Piepoli *Domenica* di Francesco-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bitonto (Bari).	Piepoli *Maria-Domenica* di Francesco-Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	307294	2,955 —	*Franzoni Anita* fu Angelo, moglie di Paleari Alessandro, dom. a Gallarate (Milano); con usufrutto vitalizio a Turri Maria.	*Franzone Teresita-Annita-Angela* fu Angelo, moglie di Paleari Alessandro dom. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	386659	1,550 —	*Franzosi Anita* fu Angelo, moglie ecc. come la precedente, dom. a Sesto S. Giovanni (Milano); con usufrutto vitalizio come la precedente.	
3.50 %	171135	38.50	Carrara *Anonima* fu Idelfonso, moglie di Rodella Luigi, dom. a Cortemilia (Cuneo).	Carrara *Barbara-Giacinta-Anonima* fu Idelfonso, moglie di Rodella Luigi, dom. come contro.
»	321225	140 —	Carrara *Anonima-Giacinta* ecc. come la precedente.	
»	367409	245 —		
»	242731	91 —	Carrara *Giacinta-Anonima*, ecc. come la precedente.	
»	296421	280 —		
»	408433	140 —	Carrara *Anonima-Giacinta* fu Idelfonso, vedova di Rodella Luigi ecc. come la precedente.	Carrara *Barbara-Giacinta-Anonima* fu Idelfonso, ved. di Rodella Luigi, dom. come contro.
»	411881	140 —		
»	442108	70 —		
»	616710	70 —	Carrara Anonima fu Idelfonso ved. ecc. come la precedente.	
Cons. 5 %	54585	5,050 —	Corvo di Bella *Benedetto* fu Gioacchino, dom. a Palermo.	Corvo di Bella *Giovanni-Benedetto* fu Gioacchino, dom. a Palermo.
3.50 %	724487	1,799 —		
»	728792	805 —		
»	766473	196 —		
Cons. 5 %	410049	115 —	De Caro Carella Giovanni fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Grispo Amalia fu Eugenio, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Grispo Amalia fu Eugenio, ved. di De Caro Carella *Antonino*.	De Caro Carella Giovanni fu *Antonio*, minore ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio a Grispo Amalia fu Eugenio, ved. di De Caro Carella *Antonio*.
»	410050	115 —	De Caro Carella Matilde fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Grispo Amalia fu Eugenio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
	88548	75 —	Canessa Rosina fu *Cesare* minore sotto la p. p. della madre Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Cesare*, dom. a Livorno; con usufrutto vitalizio a Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Cesare*.	Canessa Rosina fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Giulio-Cesare* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Zanni Maria fu Giovanni ved. di Canessa *Giulio-Cesare*.
»	242172	50 —	Riggi *Alfonso* fu Calogero, minore sotto la p. p. della madre Pasciuta *Carmela* fu Pasquale, ved. di Riggi Calogero, dom. a Ribera (Girgenti).	Riggi *Alfonsa* fu Calogero, minore sotto la p. p. della madre Pasciuta *Maria-Carmela* fu Pasquale, ved. di Riggi Calogero dom. come contro.
»	50728	795 —	Flaiani Giuseppe di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ancona.	Flaiani *Mazzoni* Giuseppe di Filippo, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	428593	105 —	Bevilacqua Carlo e *Maria-Luisa* fu *Michele*, minori sotto la p. p. della madre Vittone Enrichetta, ved. Bevilacqua, moglie in seconde nozze di Mocco Silvio, dom. in Lessolo (Torino).	Bevilacqua Carlo e *Luigia-Maria-Albertina* fu *Luigi*, minori ecc. come contro.
3.50 % mista	3932	70 —	Cella *Assunta* fu Andrea, nubile, dom. a Rezzoaglio (Genova).	Cella *Luigia-Maria-Assunta* fu Andrea, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	136087	60 —	Toso Carlo	Toso Carlo
»	136088	60 —	Toso Brigida	Toso Brigida
»	136085	175 —	Toso Carlo	Toso Carlo
»	136086	175 —	Toso Brigida } fu *Vincenzo*, minori sotto la p. p. della madre Cassaglia Rosa di Salvatore, ved. di Toso *Vincenzo*, dom. a Vado Ligure (Genova).	Toso Brigida } fu *Luca*, minori sotto la p. p. della madre Cassaglia Rosa di Salvatore, ved. di Toso *Luca* dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 396.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Maiocchi Gemma fu Alessandro, per conto della Cassa scolastica R. istituto magistrale di Perugia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita L. 95 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.72	Belgrado	33.45
Svizzera	365.93	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.66	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.663	Norvegia	5.08
Spagna	318.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.325	Rendita 3,50 %	75.875
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.275
New York	18.981	Littorio 5 %	87.225
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.575
Oro	366.24		